

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI VERZUOLO – AIRASCA - SCALENGHE
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventi il giorno 22 del mese di dicembre, tra il Comune di Verzuolo c.f. 85000850041 di classe III legalmente rappresentato dal Sindaco Giovanni Carlo Panero , il Comune di Airasca c. f. 85002910017 di classe III legalmente rappresentato dal Sindaco Leopoldo De Riso ed il Comune di Scalenghe c. f. 85003410017 di classe III legalmente rappresentato dal Sindaco Alfio Borletto, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

□L'Amministrazione comunale di Verzuolo con delibera di C.C. n. 61 del 21/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Airasca con delibera di C. C. 63 del 10/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Scalenghe con delibera di C. C. 69 del 15/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R., n.465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Verzuolo, in provincia di Cuneo, con popolazione al 31.12.2019 di nr. 6437 abitanti , di Airasca, in provincia di Torino, con popolazione al 31.12.2019 di nr. 3675 abitanti e di Scalenghe, in provincia di Torino, con popolazione al 31.12.2019 di nr. 3273 abitanti, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

La convenzione così costituita, nel rispetto del co. 1 dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno di data 21.10.2020 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale nr. 297 di data 30.11.2020, risulta classificata in classe II avendo complessivamente nr. 13.385 abitanti.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Verzuolo assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'ex Agenzia Autonoma Gestione albo Segretari Comunali e provinciali.

Viene individuato nella persona della d.ssa MAZZOTTA Carmela Donatella, iscritta in fascia B , il titolare della convenzione così costituita.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale preli la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale il Sindaco capo convenzione chiederà la sostituzione al Ministero dell'Interno Prefettura U.T.G. di Torino - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione regionale di Piemonte.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune Verzuolo il 50%;
- Comune Airasca il 25%;
- Comune Scalenghe il 25%.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Gli Enti convenzionati potranno consultarsi ogni qualvolta ritengano necessario e opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque) a partire dal 1° gennaio 2021 e termine al 31 dicembre 2025. La stessa potrà essere sciolta in qualunque momento :

Senza preavviso con atti deliberativi consiliari di scioglimento consensuale adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;



Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni;

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe II , (popolazione complessiva di 13.384 abitanti) ai sensi del co. 1 dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno di data 21.10.2020 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale nr. 297 di data 30.11.2020.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.


ART. 11 - Nome finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.


La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall' atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno Prefettura U.T.G. di Torino - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione regionale del Piemonte per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Airasca



Comune di Scalenghe



Comune di Verzuolo

